



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELL'ADDESSO CRISTIANO

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

Prot. n. 11605/07

12 FEB 2007

Roma,

ESPEDITO
2 FEB 2007
SCARICATO

ALL'INPDAP
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
DI FINE SERVIZIO E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Via Aldo Ballarin,42

00142 - ROMA

Oggetto: chiarimenti relativi alla cessazione dal servizio per il personale operativo del
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Pervengono da diverse sedi Inpdap territoriali, richieste di chiarimenti circa la causale riportata sui modelli PL1 predisposti da questa Amministrazione: "cessazione per altre cause - limite di servizio aliquota massima 80%" se è da intendersi propriamente limite di servizio.

Al riguardo si fa presente che il personale in oggetto indicato è regolato, ai fini del trattamento di quiescenza, dal D. Leg.vo 30 aprile 1997, n. 165, che all'art. 6, comma 2 prevede "...il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto".

Il predetto articolo 6, comma 2, ha comportato una profonda innovazione rispetto alla normativa precedente (D.P.R. 1092/73 art. 61, comma 4), che prevedeva che l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo fosse del 3,60 per cento, permettendo pertanto, al personale in esame, di raggiungere l'aliquota massima di pensione prevista dall'ordinamento di appartenenza (80%) con 30 anni di servizio.

Conseguentemente, le disposizioni sopra riportate, comportano che il predetto personale (Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto) può accedere al pensionamento cosiddetto di "anzianità" soltanto al raggiungimento della massima anzianità contributiva (80%), correlata ad una età anagrafica attualmente attestata sui 53 anni. (Legge 449/97 art. 59, comma 12, lettera b).

E' del tutto evidente che si tratta di una tipologia di "pensione di anzianità" correlata alla particolare specificità della normativa pensionistica riservata dalla legge alla categoria VV.F "operativo".

Infatti, nell'anno in corso, la quasi totalità dei lavoratori matura il diritto a pensione, avendo 57 anni di età correlati ad una anzianità contributiva di 35 anni (aliquota di pensione pari al 71%) o a prescindere dall'età con 39 anni di anzianità contributiva (aliquota di pensione pari al 78,20%) ed accede al pensionamento secondo delle "finestre" previste dalla norma vigente, mentre al predetto personale "operativo VV.F" si applicano le disposizioni di cui al citato D.Leg.vo 165/1997 così come modificato dalla Legge 449/97.

A conferma di quanto rappresentato, si richiama l'attenzione anche della circolare dell'INPDAP del 13 settembre 2005, avente per oggetto la gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco e della difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che relativamente alla decorrenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area I - Trattamento Previdenziale Ordinario del Personale in Quiescenza

delle pensioni, testualmente cita " Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del D.Leg.vo 165/97, ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista in corrispondenza di una età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio".

Conseguentemente, l'accesso al pensionamento per il personale in esame, è possibile senza alcun riferimento a "finestre di uscita" così come previsto per i collocamenti a riposo al raggiungimento dei quaranta anni di servizio che comportano il maturare di un'aliquota pensionistica pari all'80%.

Alla luce di quanto sopra rappresentato è da ritenersi che al personale operativo (Vigili, Capi Squadra e Capi Reparto) sia applicabile l'art. 3, comma 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

Si resta in attesa di notizie in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE

(L. PERANZONI)

Nicolai Lucia